IV LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 1204

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CURTI IVANO e AVOLIO

Presentata l'8 aprile 1964

Modificazione dell'articolo 5, legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli

Onorevoli Colleghi! — L'approvazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, relativa all'attuazione di un piano per la costruzione di case ai lavoratori agricoli dipendenti, fu accolta con molto favore tra la categoria interessata e nell'opinione pubblica nazionale.

L'applicazione in atto di detta legge, anche per la solerte attività del Comitato Nazionale e dei Comitati Provinciali preposti, prosegue, pur con le difficoltà registrate in seguito all'aumento dei prezzi e quindi dei costi di costruzione, sostanzialmente in modo soddisfacente.

Purtuttavia il problema di fondo, già sollevato nel corso dei dibattiti parlamentari, della esiguità dei fondi a disposizione rispetto alle esigenze reali delle case che si dovrebbero assegnare ai lavoratori, si è ulteriormente aggravato con l'aumento che si è avuto dopo la approvazione della legge nel costo delle costruzioni.

L'esigenza di più cospicui finanziamenti capaci, nel quadro delle necessarie riforme di strutture in agricoltura, di assicurare la casa a tutti i lavoratori agricoli anche per fermare il disordinato e nocivo esodo dai campi, assume una nuova dimensione.

Ormai è riconosciuto dalla maggioranza delle forze democratiche che tale esodo ha origini nella crisi strutturale dell'agricoltura e dei rapporti città-campagna, in conseguenza dello sviluppo monopolistico e quindi caotico dell'economia e delle strutture civili e sociali del nostro Paese.

Tale tipo di sviluppo ha notevoli e negative ripercussioni sulle condizioni di vita e di lavoro per milioni di lavoratori agricoli e loro familiari.

A tale sviluppo l'unica alternativa può essere data dall'attuazione di una politica di democratica programmazione economica e di sicurezza sociale, delle quali il problema della casa costituisce e deve costituire una componente non secondaria.

È in questo quadro di politica economica e sociale che il problema della casa può essere riaffrontato, impostato e risolto in modo organico.

Con la nostra proposta di legge, composta di un solo articolo, avanziamo la richiesta, rispondente alle richiamate esigenze generali, di elevare la spesa da 200 a 300 miliardi, concentrandola in 6, anziché in 10 anni.

La nostra richiesta trova legittimità nell'aumentato costo dei vani; infatti quando si discusse la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, 1 termini finanziari erano i seguenti: spesa proposta 150 miliardi, preventivo costo vano lire 380.000, preventivo costruzione vani legali 400.000. Già però nel corso della discussione della legge ci si accertò che il costo vano doveva essere preventivato almeno in

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

420.000, per cui lo stanziamento complessivo venne portato a 200 miliardi. Nel corso però del 1961-63 i costi vano sono ulteriormente aumentati raggiungendo, negli ultimi appalti indetti dall'Ente chiamato all'applicazione della legge, la cifra vano di lire 600-900 mila.

Onorevoli Colleghi, non riteniamo necessaria soffermarci oltre nella trattazione dei problemi, in quanto i suoi termini sono stati largamente studiati e quindi noti.

Intendiamo solo sottolineare che ormai oltre a tutti i sindacati dei lavoratori agricoli, anche la maggioranza delle forze democratiche, sono concordi nell'affermare l'esigenza della soluzione del problema della casa.

Perciò confidiamo che la nostra proposta di legge sarà presa in considerazione, ed approvata con sollecitudine da una larga maggioranza parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 è sostituito dal seguente:

« Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro per il Tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, in ciascuno degli esercizi dal 1961-1962 al 1963-64 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto annuo di lire 20 miliardi e in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1967 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto annuo di lire 80 miliardi, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni.

Nei limiti dell'importo complessivo di 300 miliardi per i sei anni, gli importi non maturati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi.

Entro i limiti della spesa predetta, i programmi di costruzione possono comportare anche il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti.

I mutui di cui al presente articolo saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il Tesoro ed il Consorzio di credito per le Opere pubbliche, autorizzato alla concessione degli stessi mutui e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.